

**PRE-INTESA DELLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA
Anno 2020**

**Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale – Area autonomie locali
Stipulato ai sensi dell'art.32 del CCRL 15.10.2018**

Il giorno 16 del mese di dicembre dell'anno 2020 alle ore 16.00, in modalità telematica nella sede del Consorzio Culturale del Monfalconese sita in Piazza Unità n.24, Ronchi dei Legionari, si sono riuniti:

- la **delegazione trattante di parte pubblica**, nominata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.14 del 20/05/2020 composta dal Direttore dell'Ente dott. Roberto DEL GRANDE - Presidente della delegazione trattante;

- la **delegazione trattante di parte sindacale** composta da Alessandro CRIZMAN - FP CGIL.

Si conviene e si stipula quanto segue:

DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1
Quadro normativo e contrattuale**

1. Ai sensi della L.R. 31 del 04/08/2017, a decorrere dal 1 gennaio 2018, tra le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale rientra anche il Consorzio Culturale del Monfalconese, istituito ai sensi dell' articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia); a decorrere da tale data al personale del Consorzio si applica la disciplina contrattuale prevista per il personale degli enti locali del Comparto unico.
2. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di cui al D.Lgs n. 161/2001, LR n. 9/2017, LR n. 18/2018 e CCRL 15/10/2018.
3. In considerazione che il CCRL 2016-2018 è stato sottoscritto in data 15/10/2018 le parti convengono di definire un accordo per l'anno 2020 per la definizione dell'articolo economico normativo;
4. In relazione a quanto convenuto nel comma 1, il presente contratto fissa:
 - a) il sistema per assicurare i livelli di efficienza e produttività dei servizi.
 - b) il collegamento tra il raggiungimento di tali livelli e i trattamenti economici accessori.

**Art. 2
Campo di applicazione**

1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale.

2. Le parti si impegnano a non apportare autonomamente modifiche o integrazioni al presente contratto se non attraverso le procedure previste dal CCRL e con la medesima delegazione trattante di parte pubblica.

3. In caso di modifiche dell'assetto istituzionale le parti si riuniscono al fine di definire le eventuali modifiche del presente contratto.

Art. 3

Decorrenza e durata

1. Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal 1° gennaio 2020 salvo diversa indicazione in esso contenuta. Ove non espressamente specificato il presente contratto ha validità annuale per la parte economica e triennale per la parte normativa.

2. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio attraverso l'invio del testo in posta elettronica e la pubblicazione sul sito istituzionale.

3. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano state sostituite da successivo contratto collettivo. In tale periodo, fino alla presentazione delle piattaforme contrattuali, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.

4. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCRL le eventuali disposizioni del presente contratto incompatibili col CCRL sono immediatamente disapplicate e – qualora non necessitino di negoziazione – sostituite dalle nuove disposizioni.

5. Le parti si riservano di riaprire il confronto in caso di innovazione degli accordi regionali e/o di norme di legge che riguardino aspetti disciplinati dal presente contratto.

COSTITUZIONE E UTILIZZO FONDO RISORSE

Art. 4

Quantificazione delle risorse decentrate

1. Il fondo per le risorse decentrate anno 2020 è costituito in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 del CCRL 2016-2018.

Art. 5

Utilizzo delle risorse stabili

1. Le risorse stabili di cui all'art. 32 del CCRL 2016-2018 sono utilizzate per attuare le progressioni economiche annuali all'interno delle categorie.

2. Per l'anno 2020 il fondo delle risorse stabili presenta un totale di 6.416,58 euro e vengono interamente utilizzate per la copertura di progressioni già attribuite che hanno un valore stimato per l'anno 2020 pari a 2.689,17 euro.

3 Il valore delle progressioni già attribuite è coperto interamente dalle risorse stabili del Fondo ex art. 32, comma 1 e le risorse stabili ancora disponibili per l'anno 2020 sono pari a 3.727,41 euro (importo esattamente quantificabile a consuntivo);

4. Le risorse stabili ancora disponibili vengono destinate per l'anno 2020 a nuove progressioni orizzontali per un massimo di 1 dipendente di categoria C con decorrenza 01 gennaio 2021;

5. Le risorse che residuano per il 2020 sono destinate ad incentivare la parte variabile e utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi in aggiunta a quelle previste;

6. Le parti concordano che qualora vi siano le risorse economiche o le condizioni giuridiche idonee a detto scopo, di avviare l'iter per definire nuove progressioni orizzontali, con procedura selettiva nell'anno 2021 utilizzando i criteri già definiti nelle precedenti annualità.

Art. 6 **Utilizzo delle risorse variabili**

1. Le risorse variabili di cui all'art. 32 del CCRL 15/10/2018 sono utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi con una valutazione effettuata sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance vigente.

2. Per l'anno 2020 il fondo delle risorse variabili presenta una capienza di 4.000,00 euro, a queste si sommano le risorse stabili non destinate alla copertura di progressioni economiche pari a 3.727,41 euro (importo esattamente quantificabile a consuntivo) per un totale di 7.727,41 Euro.

Art. 7 **Indennità**

1. Le indennità sono applicate nei valori e modalità stabilite dal contratto decentrato giuridico economico.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 8 **Buono pasto**

1. L'Amministrazione provvede a garantire al personale dipendente un buono pasto sostitutivo del servizio mensa del valore di € 7.00 a carico dell'Ente. E' fatto salvo l'eventuale importo in essere se superiore.

2. I dipendenti hanno titolo a percepire un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni dal comma 2 dell'art. 67 CCRL 01/08/2002 integrato dall'art. 17 CCRL 06/05/2008 e ss.mm.ii.

3. Qualora ne ricorrano i presupposti al dipendente sono riconosciuti due buoni pasto al giorno.

4. Riguardo la cumulabilità dei buoni pasti e il loro utilizzo si rimanda a quanto disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto n. 122 del 7 giugno 2017;

5. I buoni pasto sono riconosciuti ai lavoratori in smartworking quando sia previsto un orario giornaliero definito in analogia a quanto previsto per i lavoratori in presenza.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 **Disapplicazioni**

1. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 72, c.1, del d.lgs. n. 165/2001, cessano di produrre effetti e sono quindi inapplicabili le disposizioni dei contratti collettivi decentrati integrativi, aziendali o territoriali, ovvero eventuali disposizioni regolamentari, per le parti in contrasto con il presente contratto.

Art. 10
Norma finale

1. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e al CCDI per le parti non in contrasto con il presente contratto;
2. Copia del presente CCDI è distribuito a cura e spese dell'Ente ad ogni dipendente.

La seduta termina alle ore 17.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
Roberto DEL GRANDE

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE
Alessandro CRIZMAN